



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE RISORSE UMANE

Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane – Via Università 4, Modena

Tel.: 059/2056503 – 2056447-7056 -7077

<http://www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it>

email: ufficio.concorsidocenti@unimore.it

Pubblicato sul web server di Ateneo in data: 16/07/2020

Decreto rep. nr. 569/2020
prot. nr. 152689

TESTO MODIFICATO A SEGUITO DI DELIBERA DEL SENATO ACCADEMICO DEL 14 LUGLIO 2020

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTA la legge 240/2010 recante “**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario**” e in particolare gli artt. 18 e 24;

VISTO il decreto rettorale nr. 656/2019 – prot. nr. 211807 del 09.10.2019;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione del 10.07.2020;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 14.07.2020;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DECRETA

È così modificato il “**Regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240**”:

Articolo 1 – Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18 e dell’articolo 24 della legge 240/2010, dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell’11 marzo 2005 e in coerenza con il codice etico dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Articolo 2 – Richieste delle strutture

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad essa assegnate, richiede al consiglio di amministrazione la copertura di posti di prima e seconda fascia.
2. La richiesta del Dipartimento è approvata con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Nella proposta del Dipartimento dovrà inoltre essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:
 - a) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall’articolo 1 comma 9 della Legge 230/2005;
 - b) chiamata in base all’esito di procedura selettiva, ai sensi dell’articolo 18 comma 1 della Legge 240/2010;
 - c) chiamata in base all’esito di procedura valutativa di professori di II e I fascia già in servizio presso l’Ateneo ai sensi e con le modalità previste dell’articolo 24 commi 5 e 6 della legge 240/2010, con l’indicazione degli standard qualitativi previsti dallo stesso articolo 24 comma 6 della suddetta Legge
4. La delibera del Dipartimento deve contenere:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) la sede di servizio;
 - c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - d) l’eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari e dell’ambito di ricerca coerente con la programmazione del Dipartimento;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico e l’eventuale impegno assistenziale;

- f) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 3., nonché la relativa copertura finanziaria;

Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 3 lettera b) del presente articolo;

- g) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - h) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio.
 - i) eventuale previsione di una prova didattica per i candidati non già appartenenti ai ruoli universitari.
5. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale.
6. Nell'ambito della programmazione triennale, l'ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

TITOLO I[^]

COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (ARTICOLO 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010)

Articolo 3 – Procedure selettive

1. La procedura selettiva è avviata, in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione, con la pubblicazione di un bando, emanato con decreto rettorale, sul sito di ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
 - a) Il numero dei posti messi a bando;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) la struttura richiedente;
 - d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - e) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno Didattico e scientifico e assistenziale);
 - g) diritti e i doveri nonché il trattamento economico e previdenziale proposto;
 - h) il termine e le modalità di presentazione delle domande; il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
 - i) i requisiti soggettivi stabiliti dall'art. 18 comma 1 lettera b) per l'ammissione alla procedura;
 - i bis) l'eventuale richiesta della disponibilità del candidato selezionato a seguire un corso di metodologie didattiche predisposto dall'Ateneo;
 - j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
 - k) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la commissione dovrà attenersi;
 - l) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.
 - m) l'eventuale previsione di una prova didattica per i candidati non già appartenenti ai ruoli universitari.

Articolo 4 – Commissione di valutazione

1. La commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto
2. La commissione è composta da tre professori di prima fascia appartenenti al medesimo settore concorsuale di cui almeno uno deve appartenere ad uno dei Settori scientifico disciplinari eventualmente indicati nel bando. **Almeno due** dei componenti debbono essere esterni all'ateneo, da individuarsi fra docenti di comprovato riconoscimento internazionale di altri atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca, anche stranieri, attivi in ambito corrispondente al settore concorsuale. In caso di indisponibilità di professori appartenenti al settore concorsuale indicato nel bando, si farà riferimento al macro-settore concorsuale.
- 2 bis. Con le medesime modalità e in conformità ai medesimi criteri di cui ai commi precedenti, contestualmente alla nomina dei membri effettivi della Commissione vengono nominati due membri supplenti.
3. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.
4. La commissione svolge i lavori in presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a

maggioranza assoluta dei componenti.

5. La commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Articolo 5 - Candidati ammissibili alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge n. 240/2010. (Decreto n. 236 del 2 maggio 2011).
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 6 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La commissione effettua una valutazione comparativa sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati.
2. La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente.
3. Al termine dei lavori, la commissione seleziona il candidato o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

Articolo 7 - Termine del procedimento

1. La commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.
5. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito di Ateneo.
6. La nomina del candidato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali sono stati banditi i posti è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 8.

Articolo 8 - Chiamata del candidato selezionato

1. Conclusa la procedura, il Dipartimento propone, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata di cui al presente articolo non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

2. Il Dipartimento, qualora abbia deliberato con adeguata motivazione di non procedere alla chiamata e tuttavia permangano le esigenze didattiche e scientifiche, decorso il termine di 60 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, può richiedere, per la copertura del posto, l'indizione di nuove procedure di reclutamento.
3. La delibera del Consiglio di Amministrazione stabilisce la data di presa di servizio del candidato chiamato è effettuata sulla base della programmazione triennale dei fabbisogni e in relazione alle esigenze della programmazione delle attività didattiche, scientifiche ed, eventualmente, assistenziali.

La presa di servizio è effettuata con provvedimento rettorale.

Il soggetto chiamato può chiedere di afferire ad altro dipartimento diverso da quello che ha effettuato la chiamata trascorsi almeno tre anni di permanenza dalla presa di servizio nel dipartimento chiamante.

TITOLO II^

CHIAMATA IN BASE ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA (ARTICOLO 24, COMMII 5 E 6 legge 240/2010)

Articolo 9 – Modalità di svolgimento della procedura

1. Nei casi previsti dall'art. 24 comma 5 il Dipartimento, dopo l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di copertura dei posti di cui all'art. 2 del presente regolamento, individua e sottopone a valutazione i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010.
2. Nei casi previsti dall'art. 24 comma 6 il Dipartimento, dopo l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di copertura dei posti di cui all'art. 2 del presente regolamento, individua e sottopone a valutazione i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010.
3. Le procedure valutative di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate da una commissione, nominata dal dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo, composta da tre professori di prima fascia appartenenti al medesimo settore concorsuale di cui almeno uno deve appartenere ad uno dei Settori scientifico disciplinari eventualmente indicati nella richiesta. **Almeno due** dei componenti debbono essere esterni all'ateneo, da individuarsi fra docenti di comprovato riconoscimento internazionale di altri atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca, anche stranieri, attivi in ambito corrispondente al settore concorsuale.

3 bis. Con le medesime modalità e in conformità ai medesimi criteri di cui ai commi precedenti, contestualmente alla nomina dei membri effettivi della Commissione vengono nominati due membri supplenti.

4. L'attività della commissione è approvata con delibera del consiglio di dipartimento.
5. Le modalità di funzionamento della commissione sono disciplinate dall'art. 4 commi da 3 a 5 del presente regolamento. Si applicano inoltre le disposizioni previste dall'art. 6 comma 2.

Art. 10 – Chiamata del Candidato

1. All'esito della procedura, il dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata dal consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata di cui al presente articolo non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
2. La delibera del Consiglio di Amministrazione stabilisce la data di presa di servizio del candidato chiamato è effettuata sulla base della programmazione triennale dei fabbisogni e in relazione alle esigenze della programmazione delle attività didattiche, scientifiche ed, eventualmente, assistenziali.

La presa di servizio è effettuata con provvedimento rettorale.

Il soggetto chiamato può chiedere di afferire ad altro dipartimento diverso da quello che ha effettuato la chiamata trascorsi almeno tre anni di permanenza dalla presa di servizio nel dipartimento chiamante.

TITOLO III^

DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 11 – Disciplina transitoria

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 10 della legge 240/2010, la disciplina dei trasferimenti di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.
2. Per il trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato di ruolo e dei ricercatori continuano ad applicarsi le procedure previste dal "Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento dei Professori Ordinari, Associati e Ricercatori, emanato con DR n. 0427 del 19.12.2006, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 164/2006", per le sole norme compatibili e che qui si intendono completamente richiamate.
3. Nelle more dell'entrata in vigore e della piena attuazione delle modifiche statutarie, le competenze attribuite dal presente regolamento al Dipartimento sono da intendersi attribuite alle Facoltà.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo e diffuso per via telematica, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione da parte del Rettore.

Modena, 16/07/2020

IL RETTORE
(Prof. Carlo Adolfo PORRO)